




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA



LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 4

Luglio – Agosto 2010



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

LS

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XXI n. 4

LUGLIO - AGOSTO 2010

Servizio responsabile:

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242

mail: LS_segreteria@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

ISSN 1591-4143

"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.

Sommario

AVVERTENZA	5
Politiche istituzionali	7
Francia	9
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA	9
<i>Loi organique n. 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (J.O. del 23 luglio 2010)</i>	<i>9</i>
Francia	11
DONNA / MALTRATTAMENTI FAMILIARI.....	11
<i>Loi n. 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (J.O. del 10 luglio 2010).....</i>	<i>11</i>
Francia	13
FUNZIONE PUBBLICA - POLITICA SINDACALE	13
<i>Loi n. 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (J.O. del 6 luglio 2010).....</i>	<i>13</i>
Francia	14
POLITICA ESTERA.....	14
<i>Loi n. 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (J.O. del 28 luglio 2010).....</i>	<i>14</i>
Francia	15
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA / COMMISSIONI PARLAMENTARI	15
<i>Loi organique n. 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (J.O. del 24 luglio 2010).....</i>	<i>15</i>
<i>Loi n. 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (J.O. del 24 luglio 2010).....</i>	<i>15</i>
Francia	17
PROCEDURA PENALE	17
<i>Loi n. 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale (J.O. del 10 luglio 2010).....</i>	<i>17</i>

Germania	18
SERVIZIO MILITARE / SERVIZIO CIVILE	18
<i>Gesetz zur Änderung wehr- und zivildienstrechtlicher Vorschriften 2010</i> <i>(Wehrrechtsänderungsgesetz 2010 - WehrRÄndG 2010) vom 31. Juli 2010</i> <i>(BGBl., I, S. 1052) - Legge di modifica delle disposizioni di diritto sul servizio</i> <i>militare obbligatorio e sul servizio civile</i>	18
Spagna	20
FINANZA REGIONALE.....	20
<i>Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la</i> <i>Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de</i> <i>dicha cesión (BOE núm. 173).....</i>	20
<i>Ley 17/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la</i> <i>Comunidad Autónoma de Galicia ... (BOE núm. 173).....</i>	20
<i>Ley 18/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad</i> <i>Autónoma de Andalucía ... (BOE núm. 173).....</i>	20
<i>Ley 19/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad</i> <i>Autónoma del Principado de Asturias ... (BOE núm. 173).....</i>	20
<i>Ley 20/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad</i> <i>Autónoma de Cantabria ... (BOE núm. 173).....</i>	20
<i>Ley 21/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad Autónoma</i> <i>de La Rioja ... (BOE núm. 173).....</i>	20
<i>Ley 22/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad</i> <i>Autónoma de Murcia ... (BOE núm. 173).....</i>	20
<i>Ley 23/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la la Comunitat</i> <i>Valenciana ... (BOE núm. 173).....</i>	20
<i>Ley 24/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad.....</i>	20
<i>Autónoma de Aragón ... (BOE núm. 173).....</i>	21
<i>Ley 25/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad</i> <i>Autónoma de Castilla-La Mancha ... (BOE núm. 173).....</i>	21
<i>Ley 26/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad Autónoma</i> <i>de Canarias ... (BOE núm. 173).....</i>	21
<i>Ley 27/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad</i> <i>Autónoma de Extremadura ... (BOE núm. 173).....</i>	21
<i>Ley 28/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad Autónoma</i> <i>de las Illes Balears ... (BOE núm. 173).....</i>	21
<i>Ley 29/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad</i> <i>Autónoma de Madrid ... (BOE núm. 173).....</i>	21
<i>Ley 30/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad</i> <i>Autónoma de Castilla y León ... (BOE núm. 173).....</i>	21
Spagna	22
SERVIZI DI SICUREZZA - COOPERAZIONE.....	22
<i>Ley Orgánica 6/2010, de 27 de julio, complementaria de la Ley 31/2010, de 27 de</i> <i>julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los</i> <i>servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, por la que</i>	

<i>se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 182)</i>	22
<i>Ley 31/2010, de 27 de julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea (BOE núm. 182)</i>	22
Stati Uniti d'America	24
DIFFAMAZIONE.....	24
<i>Securing the Protection of our Enduring and Established Constitutional Heritage (SPEECH) Act of 2010 (Public Law 111-223)</i>	24
Politiche economiche	27
Francia	29
AGRICOLTURA.....	29
<i>Loi n. 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (J.O. del 28 luglio 2010)</i>	29
Francia	31
COMMERCIO / ARTIGIANATO	31
<i>Loi n. 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (J.O. del 24 luglio 2010)</i>	31
Francia	32
TUTELA DEI CONSUMATORI	32
<i>Loi n. 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (J.O. del 2 luglio 2010)</i>	32
Germania	34
BANCHE E ASSICURAZIONI - RETRIBUZIONI DIRIGENZIALI	34
<i>Gesetz über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Vergütungssysteme von Instituten und Versicherungsunternehmen vom 27. Juli 2010 - Legge sulle prescrizioni per il controllo giuridico del sistema di remunerazione di istituti di credito e imprese assicurative (BGBl. I, S. 950)</i>	34
Germania	35
MERCATO DEL LAVORO	35
<i>Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91e) vom 21. Juli 2010 -</i>	35
<i>Legge per la modifica della Legge fondamentale (articolo 91e) (BGBl. I, S. 944)</i>	35
<i>Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende vom 3. August 2010 - Legge per lo sviluppo dell'organizzazione dell'assicurazione di base per le persone in cerca di occupazione (BGBl. I, S. 1112)</i>	35

Germania	37
MERCATO FINANZIARIO.....	37
<i>Gesetz zur Vorbeugung gegen missbräulich Wertpapier- und Derivategeschäfte vom 27. Juli 2010 - Legge per la prevenzione di affari indebiti con titoli di credito e derivati (BGBl. I, S. 945)</i>	37
Spagna	38
PORTI.....	38
<i>Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general (BOE núm. 191)</i>	38
Stati Uniti d' America	40
SOCIETÀ FINANZIARIE.....	40
<i>Dodd - Frank Wall Street Reform Act (Public Law n. 111-203)</i>	40
Politiche sociali	43
Francia	45
AMBIENTE	45
<i>Loi n. 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (J.O. del 13 luglio 2010)</i>	45
Germania	47
ASSICURAZIONE SANITARIA	47
<i>Gesetz zur Änderung krankensicherungsrechtlicher und anderer Vorschriften vom 24. Juli 2010 (BGBl., I, S.) - Legge di modifica delle norme riguardanti l'assicurazione sanitaria e di altri regolamenti</i>	47
Germania	49
UNIVERSITÀ	49
<i>Gesetz zur Schaffung eines nationalen Stipendienprogramms (Stipendienprogramm-Gesetz - StipG) vom 7. Juli 2010 (BGBl., I, S. 957) - Legge per l'istituzione di un Programma nazionale di borse di studio</i>	49
Regno Unito.....	51
ISTRUZIONE.....	51
<i>Academies Act 2010</i>	51
Spagna	52
LAVORATORI AUTONOMI.....	52
<i>Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos (BOE núm. 190)</i> ..	52
Indice delle voci.....	55

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre luglio-agosto 2010.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

Politiche istituzionali



Francia

Legge

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Loi organique n. 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (J.O. del 23 luglio 2010)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=39FAE33652249C5CF80B0411A9A73D45.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000022508911&dateTexte=20101110

La legge organica n. 2010-830 reca misure applicative del nuovo articolo 65 della Costituzione, recentemente modificato con la *loi constitutionnelle n. 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République*.

Con l'intervento riformatore del 2008 è stato completamente riscritto [l'articolo 65 della Costituzione](#), relativo alla composizione ed alle funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Un punto fondamentale della riforma consiste nell'abrogazione della norma che attribuiva al Capo dello Stato la presidenza dell'organo e al Ministro della giustizia la vice-presidenza. In base al nuovo art. 65 Cost. presiede infatti la sezione del CSM competente per il *siège* (magistratura giudicante) il Primo Presidente della Corte di Cassazione; mentre la sezione competente per il *parquet* (magistratura requirente) è presieduta dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. La riforma modifica inoltre la composizione del CSM, di cui fanno parte 15 membri per ognuna delle due formazioni, e conferisce rilevanza costituzionale alle riunioni plenarie del CSM. Ad esse partecipano, oltre a tre dei cinque membri del *siège* e tre dei cinque del *parquet*, il Consigliere di Stato, l'avvocato e le sei personalità qualificate del CSM, non appartenenti né al Parlamento, né all'ordine giudiziario, né all'ordine amministrativo, previste all'art. 65, c.2. Le riunioni plenarie sono presiedute dal Primo Presidente della Corte di Cassazione. La legge costituzionale del 2008 prevede, inoltre, la possibilità di ricorso al CSM, offerta alle parti di un processo che ritengano lesi i propri diritti a causa di un malfunzionamento della giustizia, e rimanda ad una legge organica per la definizione dei filtri appropriati e delle regole procedurali per adire il CSM. È previsto che la legge organica debba anche determinare le altre condizioni di applicazione del nuovo articolo 65 Cost. (cfr. la Nota informativa sintetica n. 3 del 30 luglio 2008 sul tema "*La riforma costituzionale francese del 23 luglio 2008*", p. 3).

La legge in questione è la ***loi organique n. 2010-830***.

Il testo legislativo, che si compone di 38 articoli, è suddiviso in tre capitoli.

Il **capitolo I** (artt. 1-17) è relativo alle disposizioni che modificano la *loi organique n.94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la Magistrature*, che costituisce il provvedimento principale, più volte modificato, che regola il funzionamento del CSM.

segue



In particolare, la legge organica del 2010 crea il nuovo art. 4-1 della *loi organique* del 1994, relativo ai componenti della formazione plenaria del CSM (art. 1 della legge n. 2010-830). È inoltre modificato l'art. 5 della *loi organique* del 1994, disponendo che il CSM possa essere riunito in tre formazioni differenti, in luogo delle precedenti due, previste prima della riforma costituzionale del 2008 (art. 2 della legge n.2010-830). È introdotto il nuovo art. 5-1 della *loi organique* del 1994, che stabilisce il modo di designazione dell'avvocato membro del CSM (art. 3 della legge n.2010-830). È poi modificato l'art. 13 della *loi organique* del 1994, prevedendo che ciascuna delle formazioni del CSM si riunisce su convocazione del suo presidente (art. 10 della legge n.2010-830). È inoltre variato l'art. 18 della *loi organique* del 1994, con cui sono definite le modalità di esame delle querele delle parti in giudizio, nei confronti di magistrati, presentate al CSM (art. 14 della legge n.2010-830).

Il **capitolo II** (artt. 18-36) reca modifiche all'*ordonnance n.58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature*. L'ordinanza, più volte modificata, contiene le disposizioni normative riguardanti il regime disciplinare dei magistrati. In particolare, la legge del 2010 reca modifiche alla misura del divieto temporaneo di esercizio delle funzioni per quei magistrati - sia del *siège*, sia del *parquet* - che sono oggetto di un'inchiesta amministrativa o penale. Il magistrato è sospeso dall'attività fino al momento in cui è pronunciata una decisione definitiva sulle eventuali sanzioni disciplinari a suo carico. Il nuovo art. 50 dell'*ordonnance n. 58-1270* stabilisce, in particolare, che il divieto temporaneo di esercizio delle funzioni per il *magistrat du siège* è proposta al CSM dal Ministro della giustizia, o anche dai primi presidenti di corte d'appello, o dai presidenti di tribunale superiore d'appello (art. 24 della legge n.2010-830). Il nuovo art. 58-1 dell'*ordonnance* stabilisce che il divieto temporaneo di esercizio delle funzioni per il *magistrat du parquet* è disposto dal Ministro della giustizia, previo parere dei capi gerarchici e della formazione del CSM competente per la magistratura requirente (art. 31 della legge n. 2010-830). Il provvedimento del 2010 stabilisce inoltre le condizioni in cui le parti in giudizio che si ritengono lese, nell'ambito di un procedimento giudiziario, a causa del comportamento di un determinato magistrato ritenuto suscettibile di ricevere una qualificazione disciplinare (*qualification disciplinaire*), possono adire il CSM. In particolare, il nuovo art. 50-3 dell'*ordonnance* riguarda le modalità di presentazione della querela nei confronti dei *magistrats du siège*, nonché le modalità di esame delle stesse; il nuovo art. 63 dell'*ordonnance* riguarda le modalità della presentazione e dell'esame della querela nei confronti dei *magistrats du parquet*. Entrambi gli articoli stabiliscono inoltre che la decisione di rigetto delle querele giudicate manifestamente infondate o irricevibili dal CSM, non può essere soggetta a ricorso (artt. dell'ordinanza modificati rispettivamente dall'art. 25 e 32 della legge n. 2010-830).

Il **capitolo III** (artt. 37-38) presenta disposizioni finali. In particolare, l'ultimo articolo della legge stabilisce che, fino alla prima riunione del Consiglio superiore della magistratura, convocato nella nuova composizione stabilita dalla riforma costituzionale del 2008, il CSM esercita le sue competenze secondo le disposizioni contenute nella redazione dell'art. 65 Cost. anteriore all'intervento riformatore. È tuttavia stabilito che le norme contenute negli artt. 24 e 31 della *loi organique n. 2010-830*, relative alla misure di interdizione temporanea dell'esercizio delle funzioni di un magistrato, entrano in vigore con la pubblicazione della legge organica stessa (art. 38 della legge n. 2010-830). Si segnala che con la *loi organique n. 2010-541 du 25 mai 2010* era stato poi previsto che la durata del mandato dei membri del CSM allora in carica fosse prorogata al più tardi fino al 31 gennaio 2011.



Francia

Legge

DONNA / MALTRATTAMENTI FAMILIARI

Loi n. 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (J.O. del 10 luglio 2010)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022454032&fastPos=1&fastReqId=488024372&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>

Il provvedimento, che reca in particolare modifiche al Codice civile, al Codice penale e al Codice di procedura penale, prevede un rafforzamento delle misure di protezione delle donne vittime di violenza all'interno di una relazione di coppia ed un inasprimento delle misure repressive nei confronti degli autori delle violenze. La legge si compone di 38 articoli, suddivisi in tre capitoli.

Il **Capitolo I** (artt. 1-22) è relativo alla protezione delle vittime degli atti violenti. In particolare, l'art. 1 della legge dispone la creazione di un nuovo Titolo XIV nel Libro I del Codice Civile, dedicato alle "Misure di protezione delle vittime di violenze". Tra le misure più significative previste dal nuovo Titolo del Codice figura la disposizione relativa alla "ordinanza di protezione" (*ordonnance de protection*) per tali vittime, creata sul modello di un simile istituto introdotto in Spagna con la *Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica*. L'ordinanza di protezione è emanata in Francia dal giudice competente per le questioni familiari (*juge aux affaires familiales* -JAF-) ai fini di tutelare una persona vittima di violenze commesse all'interno di una relazione di coppia da un ex coniuge, un ex partner legato alla parte offesa da un "patto di solidarietà", o da un ex convivente. L'ordinanza può essere emanata d'urgenza nel caso in cui il giudice valuti una situazione di grande pericolosità per la parte offesa o per uno dei suoi figli. Il giudice dispone l'ordinanza di protezione, su istanza della vittima o del pubblico ministero. L'ordinanza è emanata dopo che il giudice ha sentito le parti coinvolte, assistite eventualmente dai rispettivi avvocati, e il pubblico ministero (artt. 515-9; 515-10 del [Code civil](#) istituiti dall'art. 1 della legge n. 2010-769). L'*ordonnance de protection* può prevedere, in particolare, il divieto per la persona ritenuta responsabile di atti violenti di incontrare determinate persone; il divieto per la stessa di detenere armi; l'assegnazione della residenza nella casa familiare alla parte offesa; l'obbligo per la parte ritenuta responsabile delle violenze di contribuire alle spese familiari; particolari modalità di esercizio della patria potestà (art. 515-11 del *Code civil*, istituito dalla dall'art. 1 della legge n. 2010-769). È inoltre stabilito che le misure previste nell'ordinanza di protezione possano valere per un periodo di 4 mesi al massimo, salvo alcuni casi di proroga (art. 515-12 del *Code civil*, istituito dall'art. 1 della legge n. 2010-769).

segue



Al fine di assicurare il rispetto della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di un coniuge, partner o ex partner posto sotto inchiesta perché accusato di minacce o atti di violenza domestica, punibili con almeno 5 anni di detenzione, la legge assicura al giudice la possibilità di sottoporre lo stesso al regime di sorveglianza elettronica (art. 142-12-1 [Code de procédure pénale](#) creato dall'art. 6 della legge n. 2010-769). Per garantire l'interesse del minore, la legge dispone inoltre che il giudice possa definire le modalità di esercizio della patria potestà per tutelare un figlio minore nelle situazioni di rischio di violenza domestica, sia fisica, sia psicologica (artt. 373-2-1 e 373-2-11 del [Code civil](#) modificati dagli artt. 7-8 della legge n. 2010-769). È stabilito inoltre che uno straniero che trae beneficio da un'ordinanza di protezione ha diritto, a seconda dei casi, al rilascio o al rinnovo di un "titolo di soggiorno" o di "una carta di soggiorno temporaneo" (rispettivamente art. L313-12 e art. L431-2 del [Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile](#) modificati dall'art. 11 della legge n. 2010-769).

Il **Capitolo II** (artt. 23-29) riguarda la prevenzione degli atti di violenza. È stabilito in particolare che all'interno delle scuole siano organizzati momenti di formazione dedicati ai temi della "uguaglianza tra uomini e donne, della lotta contro i pregiudizi sessisti, della lotta contro le violenze sulle donne, e le violenze all'interno della coppia" (art. L312-17-1 del [Code de l'éducation](#) istituito con l'art. 23, c.1, della legge n. 2010-769). La legge istituisce inoltre la "giornata nazionale di sensibilizzazione alle violenze commesse sulle donne", da celebrarsi il 25 novembre di ogni anno (art. 24 della legge n. 2010-769).

Il **Capitolo III** (artt. 30-38) riguarda le misure repressive degli atti di violenza all'interno della coppia. Il legislatore ha promosso in questo campo un'uniformazione delle disposizioni penali. In particolare, è disposto che l'istituto della mediazione penale si intende non accettato dalla vittima nel momento in cui la stessa si è rivolta ad un giudice per richiedere un'ordinanza di protezione (art. 41-1, 5° del [Code de procédure pénale](#) modificato dall'art. 30 della legge n. 2010-769). Con la legge in esame sono state inoltre modificate diverse circostanze aggravanti riguardanti atti di violenza all'interno della coppia. In particolare, è stabilita con l'art. 33 della legge n. 2010-769 la circostanza aggravante del movente del rifiuto della vittima di contrarre matrimonio per diversi tipi di reati: omicidio (nuovo art. 221-4, 10° del [Code pénal](#)), tortura e atti di barbarie (nuovo art. 222-3, 6° bis del [Code pénal](#)), violenza volontaria (nuovi artt. da 222-8 a 222-13, 6° bis del [Code pénal](#)). Il provvedimento dispone inoltre misure volte a reprimere le violenze anche di natura psicologica (art. 222-14-3 del [Code pénal](#) creato dall'art. 31 della legge n. 2010-769) e stabilisce il reato di mobbing all'interno della coppia (art. 222-33-2-1 creato dall'art. 31 della legge n. 2010-769). Non è più inoltre prevista la presunzione semplice del consenso di un coniuge all'atto sessuale (art. 222-22 del [Code pénal](#) modificato dall'art. 36 della legge n. 2010-769).



Francia

Legge

FUNZIONE PUBBLICA - POLITICA SINDACALE

Loi n. 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (J.O. del 6 luglio 2010)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022436528>

La legge del 5 luglio 2010 modifica la Legge n. 83-634 sui diritti e obblighi dei dipendenti pubblici (c.d. *Loi Le Pors*) rinnovando il dialogo sociale nella funzione pubblica. La nuova legge approvata costituisce la prima tappa di attuazione degli accordi di Bercy conclusi il 2 giugno 2008 tra il governo e sei delle otto organizzazioni sindacali rappresentative della Funzione pubblica (CGT, CFDT, FSU, UNSA, *Solidaires*, CGC). Gli accordi hanno aperto una nuova epoca di democrazia sociale nella funzione pubblica intorno a due principi-chiave: un dialogo sociale più allargato e più efficace; attori più legittimi e più responsabili.

La legge n. 2010-751 recepisce gli elementi principali degli accordi e prevede, in particolare, che potranno presentarsi alle elezioni professionali di categoria i sindacati che, nella funzione pubblica dove essi sono organizzati, sono legalmente costituiti da almeno due anni e soddisfano i criteri di rispetto dei valori repubblicani e di indipendenza (art. 4).

La legge prevede, inoltre, che i comitati tecnici dello Stato saranno eletti direttamente dagli agenti che rappresentano e che i consigli superiori della funzione pubblica dello Stato, della funzione pubblica territoriale e della funzione pubblica ospedaliera saranno ormai composti a partire dai risultati aggregati delle elezioni ai comitati tecnici.

Il *Conseil commun de la fonction publique*, composto da rappresentanti di tutte e tre le funzioni pubbliche avrà competenza consultiva su ogni questione di ordine generale comune ai tre settori della funzione pubblica (art.5).

Il provvedimento legislativo armonizza anche i cicli elettorali nei tre versanti della funzione pubblica e, più in generale, favorisce lo sviluppo di pratiche di negoziazione a tutti i livelli riguardanti l'amministrazione. Un nuovo spazio di dialogo con i *partenaires* sociali è, d'altro canto, istituito a livello inter-funzioni pubbliche attraverso la creazione di un *Conseil supérieur de la fonction publique* che sarà incaricato di esaminare ogni questione di interesse generale relativa alle tre funzioni pubbliche (art. 7).

La nuova legge consolida infine i diritti e le garanzie del personale investito di un mandato sindacale.



Francia

Legge

POLITICA ESTERA

Loi n. 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (J.O. del 28 luglio 2010)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022521532&dateTexte=>)

La legge del 27 luglio 2010 completa la riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri e della rete diplomatica all'estero dando attuazione alla riforma delineata nell'ambito della Revisione generale delle politiche pubbliche e dal Libro bianco sulla politica estera ed europea della Francia (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/2LIVREBLANC_DEF.pdf).

La nuova legge contribuisce all'adeguamento degli strumenti diplomatici francesi all'evoluzione delle sfide internazionali e al miglioramento dell'efficacia del sistema della diplomazia francese.

La legge prevede l'istituzione di tre nuovi enti pubblici industriali e commerciali:

- il *Campus France* avrà il compito di valorizzare e promuovere all'estero il sistema d'insegnamento superiore e di formazione professionale della Francia (promozione degli studi in Francia, accoglienza degli studenti stranieri, borse di studio, consulenza internazionale);
- l'*Institut français*, nato dalla trasformazione dell'associazione *Culture France*, concorrerà alla politica culturale francese definita dal Ministro degli Affari esteri attraverso la rete culturale francese all'estero e permetterà un profondo rinnovo della diplomazia francese "d'influenza", volta a promuovere la presenza e l'influenza della Francia all'estero;
- l'ente *France expertise internationale*, che sostituisce *France coopération internationale*, concorrerà alla promozione dell'assistenza tecnica e della consulenza internazionale francesi all'estero e contribuirà allo sviluppo della consulenza tecnica internazionale e alla committenza di progetti su finanziamenti bilaterali e multilaterali nel quadro degli orientamenti strategici definiti dallo Stato.

La nuova legge rinnova anche il quadro giuridico della consulenza tecnica internazionale, fondamentale per la modernizzazione della disciplina degli aiuti allo sviluppo. Le nuove disposizioni creano un vero e proprio "statuto" per gli esperti internazionali e ne allargano la composizione, in particolare, a persone provenienti dal settore privato.

La legge permette anche di responsabilizzare i cittadini francesi residenti all'estero che si rechino in zone pericolose senza legittimo motivo e nonostante siano stati messi in guardia dei pericoli ai quali andavano incontro. Lo Stato potrà domandare loro il rimborso di tutte o di parte delle spese sostenute per le eventuali operazioni di soccorso. Tale facoltà sarà anche aperta nei confronti degli operatori di trasporto, compagnie di assicurazioni o viaggio, che siano venute meno ai loro obblighi contrattuali costringendo lo Stato ad intervenire in loro sostituzione per le operazioni di soccorso all'estero.



Francia

Leggi

**PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA / COMMISSIONI
PARLAMENTARI**

Loi organique n. 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (J.O. del 24 luglio 2010)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E56E5A207093A8C87B46CB867F81B444.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000022511151&dateTexte=20101109

Loi n. 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (J.O. del 24 luglio 2010)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022511164&fastPos=1&fastReqId=1456055010&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>

La legge organica n. 2010-837 e la legge n. 2010-838 hanno il comune obiettivo di dare applicazione alla nuova procedura per le nomine, da parte del Presidente della Repubblica, di alcuni dirigenti di organismi pubblici, prevista dall'articolo 13, comma 5, della Costituzione. La nuova procedura è stata introdotta dalla *loi constitutionnelle n. 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République*, che ha stabilito in particolare una limitazione dei poteri presidenziali in tale ambito.

Con la riforma costituzionale del 2008 è stato infatti previsto che le Commissioni parlamentari competenti per materia, di entrambi i rami del Parlamento, devono esprimere un parere pubblico su alcune nomine proposte dal Capo dello Stato. Esse possono esercitare un potere di veto su tali nomine, qualora la somma dei voti negativi espressi in ciascuna commissione rappresenti i tre quinti dei suffragi complessivamente manifestati in entrambe le commissioni. Il nuovo articolo della Costituzione stabilisce inoltre che una legge organica precisi per quali dirigenti di organismi pubblici sia applicata questa procedura, che è considerata opportuna "in ragione della loro importanza per la garanzia dei diritti e delle libertà o per la vita economica e sociale della Nazione".

La *loi organique n. 2010-837*, che si compone di tre articoli, è dunque la legge di applicazione del nuovo articolo 13, comma 5, della Costituzione, e presenta un allegato in cui è pubblicata la lista di imprese ed enti pubblici e delle rispettive cariche dirigenziali, per le quali è prevista la nuova procedura di nomina.

Si tratta di cinquantuno organismi, tra cui figurano, ad esempio, per quanto riguarda gli enti pubblici, il *Centre national de la recherche scientifique*, l'*Agence française de développement*, l'*Institut national de la santé et de la recherche médicale*; per quanto

segue



riguarda le grandi imprese pubbliche, l'azienda *Aéroports de Paris, Électricité de France, France Télévisions, La Poste*, la *Société nationale des chemins de fer français*; con riferimento alle Autorità amministrative indipendenti, l'*Autorité de la concurrence*, l'*Autorité des marchés financiers*, il *Conseil supérieur de l'audiovisuel*, l'*Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE)*.

Il nuovo articolo della Costituzione dispone inoltre che una legge ordinaria determini le commissioni parlamentari chiamate ad esprimere un parere sulle nomine presidenziali.

La legge in questione è la *loi n. 2010-838*. Il provvedimento, che si compone di sei articoli, presenta, come la legge organica contestualmente promulgata, un allegato in cui è pubblicata la lista delle commissioni parlamentari, di ciascuna assemblea, competenti per esprimere un parere su tali nomine. Per la nomina del *Président du Centre national de la recherche scientifique* figura, ad esempio, come commissione incaricata di formulare il parere, la Commissione competente in materia di ricerca scientifica. Per la nomina del *President-directeur général d'Électricité de France*, figura la Commissione competente in materia di energia. Per la nomina del *Président de l'Autorité de la concurrence*, la Commissione competente in materia di concorrenza.

Il testo legislativo stabilisce anche che le commissioni parlamentari competenti per i pareri sono tenute a convocare i soggetti di cui il Capo dello Stato propone la nomina ad una carica dirigenziale, per una loro audizione (art. 1 della *loi n. 2010-838*).

Il provvedimento dispone inoltre che la commissione parlamentare competente per il parere sulle nomine dei membri del Consiglio Costituzionale scelti dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 56 Cost., è la Commissione incaricata delle leggi costituzionali (art. 3 della *loi n. 2010-838*).

La stessa commissione, in ciascuna assemblea parlamentare, è incaricata di formulare un parere sulla proposta di nomina presidenziale del *Défensuer des droits*, previsto dall'art. 71-1 Cost. (art. 4 della *loi n. 2010-838*) e dei componenti del Consiglio superiore della magistratura non appartenenti né al Parlamento, né all'ordine giudiziario, ai sensi dell'art. 65 Cost. (art. 5 della *loi n. 2010-838*).



Francia

Legge

PROCEDURA PENALE

Loi n. 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale (J.O. del 10 luglio 2010)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022453925&dateTexte=>)

Il 9 luglio 2010 è stata promulgata la Legge n. 2010-768, volta a facilitare il sequestro e la confisca dei beni in materia penale. La nuova legge modernizza il dispositivo normativo che regola i sequestri e le confische dei beni in materia penale perseguendo tre obiettivi di fondo: estendere il campo dei beni suscettibili di sequestro, chiarire le procedure dei sequestri penali e migliorare la gestione dei beni sequestrati.

Il nuovo dispositivo prevede procedure di sequestro penale ai fini della confisca di beni sottoposti a procedura penale, distinte dalle procedure civili d'esecuzione e rafforza la legislazione già esistente in materia di confische. Le nuove disposizioni permetteranno la localizzazione, il più precoce possibile, di beni e patrimoni, posseduti in Francia come all'estero, attraverso lo svolgimento di una vera e propria inchiesta patrimoniale, parallela all'inchiesta penale.

La legge n. 2010-768 migliora inoltre gli strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale per la lotta alla criminalità organizzata recependo nell'ordinamento francese la decisione-quadro del Consiglio dell'UE del 6 ottobre 2006 ([2006/783/GAI](#)), relativa all'applicazione del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.



Germania

Legge

SERVIZIO MILITARE / SERVIZIO CIVILE

Gesetz zur Änderung wehr- und zivildienstrechtlicher Vorschriften 2010 (Wehrrechtsänderungsgesetz 2010 - WehrRÄndG 2010) vom 31. Juli 2010 (BGBl., I, S. 1052) - Legge di modifica delle disposizioni di diritto sul servizio militare obbligatorio e sul servizio civile

[http://www.bgbl.de/Xaver/text.xav?bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F*\[%40attr_id%3D%27bgbl110s1052.pdf%27\]&wc=1&skin=WC](http://www.bgbl.de/Xaver/text.xav?bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F*[%40attr_id%3D%27bgbl110s1052.pdf%27]&wc=1&skin=WC)

La Legge di modifica delle disposizioni riguardanti il servizio militare e il servizio civile (*Gesetz zur Änderung wehr- und zivildienstrechtlicher Vorschriften 2010*) del 31 luglio 2010 - frutto di una decisione assunta nel Contratto di coalizione (*Koalitionsvertrag*) sottoscritto, il 26 ottobre 2009, dai gruppi di maggioranza CDU, CSU e FDP - si pone, come principale obiettivo, la riduzione, da 9 a 6 mesi, del servizio di leva obbligatorio (*Grundwehrdienst - GWD*) e, conseguentemente, del servizio civile (*Zivildienst*).

La legge in oggetto introduce alcune modifiche riguardanti sia la Legge sulla coscrizione obbligatoria (*Wehrpflichtgesetz*) sia la Legge sul servizio civile (*Zivildienstgesetz*). Inoltre, le nuove disposizioni modificano i principi che regolano la paga militare (*Wehrsoldgesetz*) e la concessione delle ferie (*Urlaubsgewährung*). Infine, allo scopo di adeguare il servizio civile alle strutture del servizio militare obbligatorio, la nuova legge introduce il “servizio civile aggiuntivo volontario” (*freiwillige zusätzliche Zivildienst*) che sarà affiancato, quindi, al “servizio militare aggiuntivo volontario” (*freiwillige zusätzliche Wehrdienst im Anschluss an den Grundwehrdienst*), disciplinato al § 6 del *Wehrpflichtgesetz*.

In base alle nuove norme, che entreranno in vigore il 1° dicembre 2010, tutti i cittadini che, al 31 dicembre 2010, abbiano svolto sei o più mesi di servizio militare o civile potranno essere congedati, ferma restando la possibilità di completare l'intero periodo di nove mesi, conformemente all'originario ordine di convocazione. Se lo desiderano, i giovani possono prolungare il servizio civile da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi. L'Ufficio federale di Servizio Civile (*Bundesamt für den Zivildienst*) può, in tal modo, avere la necessaria programmazione. In Germania, il servizio civile è strettamente legato al servizio militare ed è stato introdotto nel 1961 per i militari di leva che rifiutano il servizio militare per motivi di coscienza. In un primo momento, il servizio civile durava 15 mesi. Negli anni ottanta si allungò fino a 20 mesi. Nel frattempo, il servizio militare e civile hanno raggiunto la stessa lunghezza.

In Germania, oltre alla leva obbligatoria e al servizio civile in si può scegliere tra due grandi programmi di servizio volontario, che costituiscono un'offerta di formazione per i giovani collegata all'impegno in istituzioni di tipo sociale o ecologico.

Segue



Tali programmi sono: “L’anno di volontariato sociale” (*Freiwillige Soziale Jahr - Fsj*), che esiste dal 1964 e prevede un impegno di un anno presso istituzioni di assistenza ai bambini e ai giovani; “L’anno di volontariato ecologico” (*Freiwilligen Ökologischen Jahr - Föi*), che esiste da 10 anni e prevede un impegno presso istituzioni e organismi attivi nella tutela ambientale e della natura. Questo tipo di attività è aperto ai giovani dai 15 ai 27 anni di entrambi i sessi.



Spagna

Leggi

FINANZA REGIONALE

Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión (BOE núm. 173)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11410.pdf>

Ley 17/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia ... (BOE núm. 173)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11411.pdf>

Ley 18/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad Autónoma de Andalucía ... (BOE núm. 173)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11412.pdf>

Ley 19/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias ... (BOE núm. 173)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11413.pdf>

Ley 20/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad Autónoma de Cantabria ... (BOE núm. 173)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11414.pdf>

Ley 21/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad Autónoma de La Rioja ... (BOE núm. 173)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11415.pdf>

Ley 22/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad Autónoma de Murcia ... (BOE núm. 173)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11416.pdf>

Ley 23/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunitat Valenciana ... (BOE núm. 173)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11417.pdf>

Ley 24/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2010

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Autónoma de Aragón ... (BOE núm. 173)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11418.pdf>

Ley 25/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ... (BOE núm. 173)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11419.pdf>

Ley 26/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad Autónoma de Canarias ... (BOE núm. 173)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11420.pdf>

Ley 27/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad Autónoma de Extremadura ... (BOE núm. 173)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11421.pdf>

Ley 28/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ... (BOE núm. 173)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11422.pdf>

Ley 29/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad Autónoma de Madrid ... (BOE núm. 173)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11423.pdf>

Ley 30/2010, de 16 de julio, ... de cesión de tributos ... a la Comunidad Autónoma de Castilla y León ... (BOE núm. 173)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11424.pdf>

In attuazione del nuovo sistema di finanziamento regionale, varato con la legge organica 3/2009 e con la legge 22/2009, entrambe del 18 dicembre 2009, si è resa necessaria l'approvazione di leggi di modifica degli statuti di autonomia delle singole Comunità autonome spagnole, al fine di recepire il nuovo regime generale di cessione dei tributi dello Stato, che prevede l'aumento della quota di gettito ceduto alle regioni in relazione ad alcune imposte. In particolare:

- la cessione parziale dell'IRPF (*Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas*) passa dal 33% al 50%;
- la cessione parziale dell'IVA (*Impuesto sobre el Valor Añadido*) passa dal 35% al 50% (ad eccezione delle Isole Canarie);
- la percentuale di cessione delle diverse Imposte di Fabbricazione (*Impuestos Especiales de Fabricación*) passa dal 40% al 58% (si tratta delle accise sui tabacchi, sugli alcolici e gli altri prodotti intermedi e sugli idrocarburi).

È infine ceduto interamente alle Comunità autonome il gettito relativo all'Imposta sul Patrimonio, all'Imposta sulle Successioni e Donazioni, all'Imposta sui Trasferimenti Patrimoniali e gli Atti Giuridici Documentati, all'Imposta Speciale sull'Elettricità, all'Imposta Speciale su Determinati Mezzi di Trasporto (ad eccezione delle Canarie), all'Imposta sulle Vendite al Dettaglio di Determinati Idrocarburi (ad eccezione delle Canarie) e ai diversi tributi sui giochi e le scommesse.





Spagna

Leggi

SERVIZI DI SICUREZZA - COOPERAZIONE

Ley Orgánica 6/2010, de 27 de julio, complementaria de la Ley 31/2010, de 27 de julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 182)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/28/pdfs/BOE-A-2010-12133.pdf>

Ley 31/2010, de 27 de julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea (BOE núm. 182)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/28/pdfs/BOE-A-2010-12134.pdf>

La legge 31/2010 ha come scopo precipuo l'incorporazione nel diritto spagnolo della [decisione quadro 2006/960/GAI](#) del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

L'accesso ad un'informazione e un'intelligence affidabili e aggiornate è fondamentale affinché i servizi di sicurezza possano scoprire, prevenire e investigare con esito positivo reati ed attività delittuose, in particolare per quanto riguarda quei Paesi tra i quali sono stati soppressi i controlli alle frontiere. A tal fine, è necessario che i servizi di sicurezza possano scambiare informazioni e intelligence con altri Stati membri nelle diverse fasi dell'investigazione. La legge in questione, nel regolare la materia, non pregiudica comunque gli interessi essenziali in tema di sicurezza nazionale, di sviluppo di investigazioni in corso o della sicurezza di persone e attività di intelligence specifiche nell'ambito della sicurezza dello Stato. Gli Stati membri della UE sono chiamati altresì a perseguire la delinquenza transfrontaliera, è pertanto necessario un equilibrio tra la rapidità e l'efficacia della cooperazione di polizia ed i principi e le norme in materia di protezione dei dati personali, libertà fondamentali, diritti umani e libertà individuali, nel rispetto dei contenuti giurisprudenziali dei tribunali nazionali ed internazionali.

La legge si compone di tre capitoli, per un totale di dodici articoli, a cui seguono sei disposizioni aggiuntive o finali.

Il capitolo I (artt. 1-6) contiene le disposizioni generali. In particolare, l'art. 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione, vale a dire stabilire le norme in virtù delle quali un servizio di sicurezza spagnolo competente può scambiare con i servizi di sicurezza competenti di altri Stati membri della UE informazioni e intelligence disponibili al fine di condurre: 1) operazioni di intelligence penale consistenti nella raccolta, nel trattamento e

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2010

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



nell'analisi di informazioni per i servizi di sicurezza in merito a delitti o attività delittuose con carattere previo all'investigazione penale, al fine di stabilire se si sono commessi atti delittuosi concreti o se essi possono essere commessi nel futuro; 2) investigazioni penali per i servizi di sicurezza o autorità giudiziarie competenti destinate ad adottare misure necessarie per stabilire e scoprire fatti, sospetti e circostanze relativi ad atti delittuosi concreti comprovati. L'art. 2 definisce come "informazioni e intelligence" ogni tipo di informazione o dato in possesso dei servizi di sicurezza ovvero di autorità pubbliche o enti privati di cui possono disporre i servizi di sicurezza senza ricorrere a misure coercitive previste dalla legge.

Il capitolo II (artt. 7-8) è relativo alla richiesta (*solicitud*) di informazioni e intelligence per i servizi spagnoli di sicurezza competenti agli analoghi servizi di altri Stati membri della UE. I servizi di sicurezza spagnoli competenti possono richiedere informazioni e intelligence ai servizi di sicurezza di altro Stato membro allo scopo di scoprire, prevenire e investigare la commissione di un delitto quando esistano fondati motivi di fatto per credere che quello Stato disponga di informazioni e intelligence pertinenti. La richiesta deve essere fatta mediante un formulario approvato dal Ministro dell'interno (art. 7). Le informazioni ricevute possono essere utilizzate dal servizio competente solo per i fini indicati nella richiesta o per prevenire una minaccia grave e imminente alla sicurezza pubblica (art. 8).

Il capitolo III (artt. 9-12) regola la comunicazione (*susministro*) di informazioni e intelligence da parte dei servizi spagnoli di sicurezza competenti ad altri Stati membri. Ai sensi dell'art. 9 si possono fornire informazioni e intelligence su richiesta dei servizi di sicurezza competenti di altri Stati membri che conducono un'investigazione penale o un'operazione di intelligence penale in conformità al loro ordinamento giuridico nazionale. Se l'accesso all'informazione necessita di autorizzazione giudiziaria, il servizio di sicurezza interessato è tenuto a richiederla all'organo giurisdizionale competente. L'informazione o intelligence ottenuta da uno Stato membro può essere trasmessa dai servizi di sicurezza spagnoli a quelli di un terzo Stato membro solo con l'autorizzazione dello Stato di origine. Ai sensi dell'art. 10, la risposta deve essere fornita entro otto ore, in caso di richieste urgenti, entro una settimana se si tratta di richieste non urgenti. L'art. 11 stabilisce i motivi per cui è possibile rifiutare la trasmissione di informazioni, come nei casi in cui essa possa pregiudicare gli interessi fondamentali in materia di sicurezza nazionale della Spagna, compromettere l'esito di un'indagine in corso o di un'operazione di intelligence criminale o la sicurezza di persone o se appare chiaramente sproporzionata o irrilevante per lo scopo per cui è stata richiesta.

Tra le disposizioni di chiusura, la seconda disposizione aggiuntiva stabilisce che quando è necessaria un'autorizzazione giudiziaria per l'accesso all'informazione richiesta, gli organi giurisdizionali competenti all'autorizzazione sono i "giudici centrali di istruzione dell'udienza nazionale" (*Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional*), tranne nei casi in cui l'informazione faccia parte di un procedimento giudiziario in corso, nel qual caso è competente l'organo giurisdizionale che giudica tale procedimento. La terza disposizione aggiuntiva precisa inoltre che la legge è applicabile anche nei confronti di Islanda, Norvegia, Svizzera e di altri Stati che aderiscano all'accordo di Schengen.

A seguito della predetta seconda disposizione aggiuntiva, la legge organica 6/2010 ha apportato una modifica all'art. 88 della legge organica 6/1985, sul potere giudiziario, inserendo, tra le competenze dei citati *Juzgados Centrales*, il giudizio in materia di richieste di informazioni tra i servizi di sicurezza degli Stati membri della UE, quando sia necessaria l'autorizzazione giudiziaria.



Stati Uniti d'America

Legge

DIFFAMAZIONE

Securing the Protection of our Enduring and Established Constitutional Heritage (SPEECH) Act of 2010 (Public Law 111-223)

(Legge promulgata il 10 agosto 2010)

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_public_laws&docid=f:publ223.111.pdf

La legge in questione, volta a contrastare ciò che nel mondo anglosassone è definito *libel tourism* (turismo della diffamazione), consente alle corti federali statunitensi di non accogliere sentenze per diffamazione pronunciate da tribunali stranieri, a meno che il paese di provenienza non garantisca la libertà di espressione in termini equivalenti a quelli del Primo Emendamento della Costituzione americana.

Il provvedimento introduce a livello federale disposizioni di identico tenore approvate negli ultimi tre anni dalle assemblee legislative di alcuni Stati americani. Il *Libel Terrorism Protection Act*, varato nell'aprile 2008 dal Parlamento dello Stato di New York, rappresenta la prima norma statunitense finalizzata a combattere il *libel tourism*, seguita da analoghe misure approvate, in ordine di tempo, dagli Stati dell'Illinois, della Florida, della California, del Tennessee, del Maryland e dello Utah.

Tanto la legge federale, quanto le norme statali che l'hanno preceduta, traggono origine da un caso giudiziario, il caso Ehrenfeld. Nel gennaio 2004, infatti, il finanziere saudita Khalid bin Mahfouz aveva citato in giudizio la studiosa americana Rachel Ehrenfeld, che nel suo volume del 2003 "Funding Evil" lo indicava come finanziatore occulto di Al Qaeda. Il volume era stato pubblicato negli Stati Uniti, ma dal momento che nell'ordinamento britannico i criteri di accettazione della giurisdizione del Regno Unito per l'istituzione di un processo per diffamazione sono tutt'altro che rigidi, sono bastate 23 copie del volume acquistate su Internet tramite siti web registrati nel Regno Unito perché Mahfouz potesse intentare causa contro l'autrice del libro. Infatti, mentre negli Stati Uniti vige una normativa in materia di *libel* che tende a privilegiare gli autori, nel Regno Unito la legge che regola il reato di diffamazione è sostanzialmente favorevole alla persona diffamata (o presunta tale), dal momento che l'onere della prova è a carico del diffamatore.

La Ehrenfeld ha tuttavia deciso di non difendersi nel Regno Unito – il che le è costato una condanna in contumacia con un risarcimento di 110.000 sterline in favore di Mahfouz -, ma di intentare a sua volta causa contro Mahfouz, sostenendo che la sentenza della Corte inglese non poteva essere applicata a New York in quanto la legislazione britannica in materia di diffamazione offre minore tutela della libertà d'espressione rispetto alle corrispondenti normative statunitensi, sia federali che statali. La battaglia legale si è conclusa il 20 dicembre del 2007 quando la Corte d'Appello di New York, dando torto



all'autrice, ha stabilito di non avere giurisdizione su Mahfouz, ma ha lasciato tuttavia uno spiraglio aperto, affermando che le norme sulle quali si era basata la sentenza di non giurisdizione avrebbero potuto essere modificate dal Parlamento statale. Dall'esito di questo caso nasce, come detto, l'approvazione delle norme statali e da ultimo la legge federale approvata nell'agosto del 2010.

Politiche economiche



Francia

Legge

AGRICOLTURA

Loi n. 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (J.O. del 28 luglio 2010)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022521587>

La legge sulla modernizzazione dell'agricoltura e la pesca, approvata con procedura d'urgenza, disegna la visione della Francia per la PAC europea del futuro, ovvero una politica agricola sostenibile e di grandi risultati sui mercati regolati. La nuova legge prevede, a livello nazionale, l'elaborazione di una politica pubblica interministeriale dell'alimentazione che si tradurrà in un Programma nazionale dell'alimentazione finalizzato a riaffermare i collegamenti tra le produzioni agricole e l'alimentazione. Il Programma si baserà su quattro assi portanti: facilitare l'accesso per tutti ad un'alimentazione di qualità, migliorare l'offerta alimentare, migliorare la conoscenza e l'informazione sull'alimentazione; preservare e promuovere il patrimonio alimentare e culinario francese.

La legge n. 2010-874 avrà un prolungamento, a livello nazionale, nei Piani di sviluppo delle filiere del latte, dell'allevamento, dalla frutta e legumi e delle grandi colture.

Un *Observatoire de l'alimentation* studierà le evoluzioni dell'offerta e del consumo alimentare, l'aiuto alimentare ai più poveri, assicurato dall'Unione europea e dallo Stato, per garantire, in particolare, la distribuzione sul territorio nazionale e la tracciabilità dei prodotti. Anche le informazioni al consumatore miglioreranno attraverso un'etichettatura dei prodotti che, nel rispetto delle regole comunitarie, dovrà indicare, obbligatoriamente, il Paese d'origine dei prodotti agricoli, alimentari e del mare, grezzi o trasformati.

La nuova legge, divisa in otto Titoli per un totale di 96 articoli, fissa come principale sfida quella di garantire un'alimentazione sicura e di qualità ai consumatori e persegue due obiettivi: garantire il reddito degli agricoltori e degli operatori nel settore della pesca e far loro guadagnare una maggiore competitività.

Oltre a riaffermare lo stretto legame esistente tra le produzioni agricole e l'alimentazione e i principi della "dimensione umana e familiare" propri delle imprese agricole, la nuova legge sull'agricoltura promuove il ricorso alla forma del contratto scritto nelle relazioni tra i produttori e le successive filiere produttive.

La legge inoltre, definisce uno "statuto" dell'imprenditore agricolo che permetterà di aumentare il ricorso agli strumenti già esistenti di organizzazione economica, di copertura dei rischi e di solidarietà in questo settore.

Lo Stato avrà il compito di vigilare sulla correttezza delle relazioni commerciali, soprattutto in materia di ripartizione dei margini di guadagno, e di favorire uno sviluppo di strumenti di garanzia per i rischi climatici.

segue



Le nuove disposizioni individuano gli strumenti per l'attuazione di una realistica politica di conservazione della proprietà agricola che si baserà sugli "schemi di coerenza territoriale" a livello intercomunale e, nello stesso tempo, iscrivono l'agricoltura nel quadro dello sviluppo sostenibile dei territori.

In ogni regione sarà elaborato un *Plan régional de l'agriculture durable* sotto l'egida del Prefetto per evitare che l'agricoltura sia la semplice variabile suscettibile di aggiustamento all'interno di altri schemi elaborati a livello regionale.

Sarà istituito un *Observatoire de la consommation des terres agricoles* per analizzare la riduzione delle superfici agricole francesi (calcolate in 200 ettari di terra al giorno) e tentare di arginarla fornendo punti di riferimento alle collettività territoriali.

Commissioni specializzate in ciascun Dipartimento avranno il compito di dare pareri sui documenti urbanistici e sarà messa a punto una tassa sul valore aggiunto per la vendita di terreni agricoli al fine di sensibilizzare allo sperpero attuale dei terreni agricoli.

La possibilità di concludere contratti di locazione ambientali sarà estesa ai territori dei Parchi naturali regionali e agli spazi interessati dagli schemi di coerenza ecologica. Infine lo sviluppo dell'acquacoltura sarà favorito attraverso nuovi strumenti di *governance* nelle filiere "pesca" e "acquacoltura".



Francia

Legge

COMMERCIO / ARTIGIANATO

Loi n. 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (J.O. del 24 luglio 2010)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022511227&dateTexte=>)

La legge del 23 luglio 2010 disciplina la riforma della struttura delle Camere di Commercio e d'Industria e delle Camere dei Mestieri e dell'Artigianato, al fine di migliorare il servizio reso alle imprese. La nuova legge tiene conto delle proposte avanzate da ciascuna delle reti al termine del processo di concertazione condotto tra le parti e si iscrive nel quadro della Revisione generale delle politiche pubbliche.

Le Camere di Commercio e d'Industria regionali vedranno i loro compiti rafforzati in materia di incentivazione e animazione dell'economia, di ripartizione delle risorse e di distribuzione delle funzioni di gestione tra le Camere della regione.

Le Camere di Commercio e d'Industria diventeranno Camere territoriali collegate alle Camere regionali e assicureranno i servizi di "prossimità" alle imprese.

La legge rafforza anche il livello regionale della rete delle Camere dei Mestieri e dell'Artigianato affidandogli il compito di ripartire equamente le funzioni amministrative e le risorse percepite a vantaggio delle Camere dipartimentali.

Il nuovo testo legislativo prevede per le Camere dei Mestieri e dell'Artigianato la facoltà di decidere, a maggioranza, la fusione in una Camera dei Mestieri e dell'Artigianato regionale.

D'altro canto la legge riforma il regime amministrativo di diverse professioni regolamentate con l'obiettivo di facilitarne lo sviluppo. Sono riviste a tal proposito le regolamentazioni relative agli appalti d'interesse nazionale, agli agenti di artisti, ai revisori dei conti delle società e agli organismi privati di collocamento di personale e mano d'opera.



Francia

Legge

TUTELA DEI CONSUMATORI

Loi n. 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (J.O. del 2 luglio 2010)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022419094&dateTexte=>)

La legge del 1° luglio 2010 definisce la riforma della disciplina del credito al consumo, che è stata oggetto di lavori congiunti con l'Alto Commissario alle solidarietà attive contro la povertà. Nove milioni di famiglie – ovvero 1 terzo delle famiglie francesi – usufruiscono di forme di credito al consumo. Con un ammontare complessivo di circa 140 miliardi di euro, il credito al consumo permette alle famiglie di acquistare beni scaglionando i pagamenti nel tempo e di limare le spese. Tale funzione è particolarmente utile nell'attuale contesto di rallentamento economico, ma, secondo il legislatore francese, deve essere esercitato in maniera responsabile.

La nuova legge garantisce una commercializzazione responsabile del credito al consumo ed una prevenzione migliore del “sovra-indebitamento” oltre a tener in maggior conto la situazione delle persone che si trovino in difficoltà per indebitamento. La riforma dà peraltro attuazione alla [direttiva 2008/48/CE](#) relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Al fine di dare corso ad un credito “responsabile” la legge:

- rafforza la disciplina giuridica della pubblicità per eliminare le pratiche aggressive che impediscono alle famiglie di assumere con la dovuta riflessione un impegno debitorio nel momento in cui siano ad esso sollecitati;
- rende il credito rinnovabile più responsabile mettendo fine alle pratiche che ne fanno un credito permanente che alla fine non si rimborsa o si rimborsa troppo lentamente. A tal fine le nuove disposizioni stabiliscono che il credito rinnovabile dia luogo ad un ammortamento minimo della somma prestata in occasione di ogni scadenza;
- rafforza le obbligazioni e le responsabilità delle società finanziarie soprattutto in materia di valutazione della solvibilità dei debitori;
- detta l'inquadramento giuridico per la distribuzione del credito sui luoghi di vendita e riforma le carte “fedeltà” per dissociare la loro utilizzazione al fine di ottenere vantaggi commerciali dalla loro utilizzazione come carte di credito;
- introduce regole di tutela dei consumatori applicabili alle attività di riacquisto o di raggruppamento dei crediti al fine di rispondere allo sviluppo di questi ultimi.

Al fine di tenere in maggiore considerazione la situazione delle persone che si trovano in difficoltà finanziarie per indebitamento, la legge accelera le procedure di sovra-indebitamento personale rafforzando i poteri delle Commissioni *ad hoc*.

segue



Nello stesso tempo, la nuova legge accorcia la durata dell'iscrizione del debitore in difficoltà nel *Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)*, che censisce gli incidenti di rimborso dei crediti ai privati.



Germania

Legge

BANCHE E ASSICURAZIONI - RETRIBUZIONI DIRIGENZIALI

Gesetz über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Vergütungssysteme von Instituten und Versicherungsunternehmen vom 27. Juli 2010 - Legge sulle prescrizioni per il controllo giuridico del sistema di remunerazione di istituti di credito e imprese assicurative (BGBl. I, S. 950)

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//*\[@attr_id=%27bgbl110s950.pdf%27%5D\]](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//*[@attr_id=%27bgbl110s950.pdf%27%5D])

Tra i motivi che hanno portato alla recente crisi del mercato finanziario, un ruolo importante spetta ai sistemi di remunerazione del *top management* di istituti bancari e assicurativi, troppo sbilanciati verso la componente variabile o troppo strettamente dipendenti da risultati di breve periodo. Schemi di questa natura avrebbero spinto gli amministratori di alcune grandi banche estere ad assumere rischi eccessivi.

La legge ha dato un fondamento giuridico all'adozione dei *Principi per le adeguate pratiche di remunerazione* del 2 aprile 2009, emanati dal Consiglio per la Stabilità Finanziaria (*Financial Stability Board*), così come ai relativi *Standard di implementazione*, emanati a settembre del 2009. Per il settore bancario vengono riprese le proposte approvate per ultimo dall'ECOFIN del 10 novembre 2009, e si tengono in conto anche le *Linee guida per le politiche di remunerazione*, approvate dal Comitato delle Autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) nell'aprile 2009.

Con la legge approvata a luglio 2010 si completa un sistema a tre livelli di intervento. Il primo ha visto, a dicembre 2009, 8 grandi istituti di credito e 3 istituti di assicurazione sottoporsi ad un codice di autoregolamentazione finalizzato alla rapida adozione dei *Principi* del FSB in tema di struttura della remunerazione. La seconda tappa è stata l'emanazione, da parte del BaFin (Agenzia federale per la supervisione sui servizi finanziari), di due circolari, relative al settore bancario e a quello assicurativo, da integrare con le circolari del BaFin sul *Risk Management*. Il terzo livello di intervento è rappresentato appunto dalla legge, che introduce alcuni parametri nel sistema di remunerazione, ponendo in particolare un freno ai bonus che finora costituivano una parte molto rilevante delle retribuzioni dei manager di banche e assicurazioni e conferendo un maggior potere di intervento al BaFin. Il sistema di remunerazione dovrà essere equo, trasparente e adeguato ad uno sviluppo duraturo degli istituti bancari e assicurativi. I dettagli della materia saranno regolati attraverso due regolamenti delegati che il Ministero federale delle Finanze dovrà emanare successivamente all'entrata in vigore della legge.

La legge modifica in particolare la *Kreditwesengesetz* (Legge sul sistema creditizio) e la *Versicherungsaufsichtsgesetz* (Legge sulla vigilanza sul settore assicurativo).



Germania

Legge

MERCATO DEL LAVORO

Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91e) vom 21. Juli 2010 - Legge per la modifica della Legge fondamentale (articolo 91e) (BGBl. I, S. 944)

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=/*\[@attr_id=%27bgbl110s0944pdf%27%5D\)](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=/*[@attr_id=%27bgbl110s0944pdf%27%5D))

Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende vom 3. August 2010 - Legge per lo sviluppo dell'organizzazione dell'assicurazione di base per le persone in cerca di occupazione (BGBl. I, S. 1112)

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=/*\[@attr_id=%27bgbl110s01112pdf%27%5D\)](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=/*[@attr_id=%27bgbl110s01112pdf%27%5D))

L'ultima modifica della Legge fondamentale tedesca e la legge per lo sviluppo dell'assicurazione di base per le persone in cerca di occupazione sono state proposte dal Governo e approvate durante l'estate per far fronte alla decisione del *Bundesverfassungsgericht* nel 2007 (BVerfGE 119, 331) che aveva giudicato incostituzionale la passata suddivisione di competenze in materia tra autorità federali e locali. Per sanare il contrasto è stato necessario introdurre un nuovo articolo, il 91e. In particolare si prevede una generale collaborazione tra Federazione e Stati o Enti locali competenti nell'esecuzione delle leggi federali in materia di assicurazione delle persone in cerca di occupazione attraverso istituzioni comuni. Una quantità limitata di Comuni e federazioni di Comuni possono, a seguito di un'espressa autorizzazione federale e con il consenso delle autorità statali competenti, ottemperare ai compiti relativi alla materia da sole. Le spese, se conseguenti all'esecuzione delle leggi federali, sono a carico del Bund. Le leggi di dettaglio devono essere approvate con l'assenso del *Bundesrat*.

La legge approvata a fine luglio, che modifica il Secondo libro del *Sozialgesetzbuch*, dedicata appunto all'assicurazione di base per le persone in cerca di occupazione (il cosiddetto *Arbeitslosengeld II*, il sussidio di disoccupazione di lunga durata), entra nello specifico dell'organizzazione dei centri per l'impiego, le modalità per coordinare l'azione a livello federale e statale, la supervisione, il finanziamento e la procedura di selezione per le municipalità accreditate allo svolgimento delle attività relative all'assicurazione di base. Il numero di queste autorizzazioni passa dalle attuali 69 a 110, finendo per coprire un quarto delle strutture pubbliche che complessivamente operano nel settore.

segue



La legge modifica il Secondo libro del Codice sociale, dedicato appunto all'assicurazione di base per le persone in cerca di occupazione, lasciando sostanzialmente immutato il quadro organizzativo delle strutture comuni costituite dall'Agenzia federale per l'occupazione (*Bundesagentur für Arbeit*) e dalle municipalità, per le quali viene stabilita una maggiore trasparenza nelle competenze e nelle responsabilità, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale federale, e si stabiliscono con maggiore chiarezza le strutture organizzative, in modo da garantire alti standard di qualità nel servizio e una certa flessibilità nell'azione.



Germania

Legge

MERCATO FINANZIARIO

Gesetz zur Vorbeugung gegen missbräulich Wertpapier- und Derivategeschäfte vom 27. Juli 2010 - Legge per la prevenzione di affari indebiti con titoli di credito e derivati (BGBl. I, S. 945)

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*\[@attr_id=%27bgbl110s0945.pdf%27%5D\]](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl110s0945.pdf%27%5D])

La fiducia dei risparmiatori nel mercato finanziario è stata particolarmente scossa durante la recente crisi economica e questo ha fatto emergere la necessità di introdurre dei miglioramenti sostanziali nella normativa sulla vigilanza. La nuova dimensione raggiunta dalla crisi si è manifestata nel rapido diffondersi delle turbolenze finanziarie al mercato dei titoli di stato dei paesi comunitari. Il dibattito politico che si è svolto al *Bundestag* in occasione dell'approvazione del disegno di legge presentato dai partiti di maggioranza (CDU/CSU e FDP) ha mostrato un sostanziale accordo di tutte le forze politiche sulla necessità di intervenire limitando la possibilità di effettuare operazioni finanziarie troppo rischiose con i titoli di stato, anche se le frazioni all'opposizione hanno lamentato la tardività e la timidezza dell'intervento sul mercato finanziario.

La legge approvata a luglio stabilisce una serie di regole per il mercato finanziario nazionale, finalizzate a minimizzare i rischi connessi ad alcune tipologie di transazioni finanziarie che si sono rivelate particolarmente pericolose per la stabilità dei mercati durante la recente crisi economico-finanziaria.

La legge prevede innanzitutto il divieto per le vendite allo scoperto di azioni e titoli di stato, in particolare quelle "a nudo" (*ungedeckter Leerverkäufe*, in inglese *naked short selling*). In questo caso la vendita, che riguarda titoli che non sono direttamente posseduti dal venditore, e il successivo riacquisto del titolo avvengono in assenza del preventivo prestito.

La legge inoltre introduce il divieto di concludere determinate tipologie di polizze di assicurazione dei crediti allo scoperto, i cosiddetti *Credit Default Swap* – CDS, sui debiti degli Stati membri dell'Unione europea, a meno che corrispondano ad una reale intenzione del risparmiatore. Inoltre, su questa materia, viene introdotta una delega a vietare ulteriori tipologie di operazioni finanziarie speculative attraverso regolamenti del Ministero federale delle finanze e disposizioni dell'Agenzia federale per la supervisione sui servizi finanziari (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* - BaFin).

Per ultimo, viene creato un sistema a due livelli per assicurare la trasparenza delle posizioni di vendita allo scoperto netto (*Netto-Leerverkaufspositionen*). Al primo livello è prevista un'informazione del BaFin. Nel livello successivo vengono rese pubbliche le posizioni maggiori. In questo modo verranno rilevate sia le posizioni di vendita allo scoperto di azioni, sia le posizioni in altri strumenti finanziari, alle quali corrisponda economicamente una posizione di vendita allo scoperto di azioni.



Spagna

Legge

PORTI

Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general (BOE núm. 191)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/07/pdfs/BOE-A-2010-12703.pdf>

L'importanza economica di un sistema portuale efficiente e la posizione geografica della Spagna, con particolare riferimento al carattere ultraperiferico delle Isole Canarie, sono due tra i motivi alla base dell'esigenza di adottare misure volte a rafforzare la gestione e l'efficienza dei porti spagnoli, che ha prodotto la riforma portuale prevista dalla legge 33/2010. Essa ha sostanzialmente apportato numerose modifiche alla [legge 48/2003](#), sul regime economico e sulle prestazioni di servizi nei porti di interesse generale. Il sistema portuale spagnolo ha stimolato la formazione di diversi nodi di concentrazione commerciale ed industriale distribuiti su tutto il territorio, inoltre i porti e i trasporti marittimi sono importanti per la sostenibilità economica, sociale ed ambientale del sistema europeo di trasporto di merci, fondata sul potenziamento della "intermodalità" come il miglior modo per coniugare la crescita della domanda con l'approvvigionamento delle risorse disponibili e la riduzione dei costi. I porti di interessi generale della Spagna si caratterizzano come porti "Landlord avanzati", capaci di promuovere l'attività economica, la competitività e la sostenibilità ambientale.

La [legge 27/1992](#) aveva già stabilito i principi di autonomia gestionale e di autosufficienza finanziaria dei porti. La nuova legge insiste sulla flessibilità del modello tariffario di ciascuna autorità portuale, al fine di adattarlo meglio alla realtà economica del momento, nonché sulla liberalizzazione dei servizi e delle attività commerciali portuali. La legge del 2003 aveva configurato le entrate derivanti dalle tariffe portuali applicate ai privati come "tasse"; ora le nuove misure modificano il sistema degli abbuoni applicabili, aumentandone alcuni e incorporandone altri al fine di sviluppare la competitività, la produttività e la qualità. Le tasse di utilizzo mantengono sia una struttura, sia importi di base comuni a tutti i porti, con la possibilità per ciascuna autorità portuale di stabilire dei coefficienti correttivi differenti per il carico e il passaggio delle merci, in modo da tener presente per ogni porto la struttura dei costi in un quadro di concorrenza leale e garantendo il principio di autosufficienza economica. Per quanto riguarda i servizi portuali, la legge ribadisce il libero accesso regolamentato alla prestazione di servizi in un quadro di libera e leale concorrenza tra operatori, eliminando dal novero dei servizi portuali i servizi di deposito e quelli di trasporto orizzontale. Per quanto concerne il servizio portuale di ricevimento dei rifiuti delle navi, la legge introduce alcune modifiche per potenziare la concorrenza effettiva nella prestazione dei

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2010

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



servizi e meccanismi di controllo più precisi per evitare situazioni di posizione dominante. Viene altresì migliorata la regolamentazione della tariffa fissa che tutte le navi che attraccano in un porto sono tenute a pagare, indipendentemente dall'utilizzo del servizio rifiuti, anche in ottemperanza alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, nonché del relativo decreto spagnolo di trasposizione 1381/2002, allo scopo di stimolare la consegna di rifiuti e residui generati dalle navi agli impianti di trattamento, evitando il loro versamento in mare.

La nuova legge inserisce nella legge del 2003 un titolo V, relativo al regime di gestione dei lavoratori per la prestazione del servizio portuale di manipolazione delle merci, raggruppando così in maniera ordinata e completa diverse disposizioni relative a tali lavoratori, in precedenza contenute in altre parti della legge o in altri atti, allo scopo di favorire il controllo e l'applicazione delle norme in materia. Nell'ambito di tale regime di gestione si introducono diverse misure di impulso alla competitività nella prestazione del servizio. È previsto che l'attività dei lavoratori portuali si svolga solo nell'ambito di una nuova tipologia societaria, denominata "Società di gestione di stivatori portuali, Società anonima", un unico modello societario di gestione in luogo delle preesistenti "Società Statali di Stivaggio e Scarico" (SEEDs), in cui le autorità portuali disponevano del 51% del capitale, e "Raggruppamento Portuale di Interesse economico" (APIEs), in cui vi era una responsabilità solidale tra i soci. La nuova forma societaria si caratterizza per l'esclusiva partecipazione privata ed è costituita dalle imprese titolari di licenza di prestazione del servizio portuale di manipolazione, con una distribuzione azionaria per quota in riferimento al numero dei titolari e proporzionale al volume di fatturazione di ciascuna impresa, così da aumentare la liberalizzazione e correggere eventuali posizioni dominanti. Sono inoltre introdotti nuovi meccanismi al fine di aumentare la capacità di supervisione delle autorità portuali su tali società, al fine di evitare distorsioni della concorrenza.

I Consigli di amministrazione delle autorità portuali dovranno infine ridurre il numero dei propri componenti.

Dal punto di vista della tecnica normativa, la legge in questione si compone di quattro articoli, a cui seguono diciannove disposizioni aggiuntive, transitorie, abrogativa e finali. Il primo articolo della legge sostituisce completamente il titolo I della legge 48/2003, relativo al regime economico del sistema portuale di titolarità statale, il secondo articolo sostituisce il titolo II della medesima legge, in materia di prestazione di servizi, mentre il terzo articolo modifica una serie di disposizioni diverse della legge del 2003. Il quarto articolo inserisce nella legge del 2003 il citato titolo V.

La disposizione abrogativa cancella alcuni articoli delle precedenti leggi in materia del 1992 e del 2003, oltre ad altre disposizioni non compatibili con la nuova disciplina.



Stati Uniti d'America

Legge

SOCIETÀ FINANZIARIE

Dodd - Frank Wall Street Reform Act (Public Law n. 111-203)

<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf>

La legge, approvata dal Congresso il 15 luglio 2010, innova in profondità la disciplina dei mercati finanziari statunitensi e rappresenta la più vasta riforma finanziaria mai realizzata negli USA dai tempi della Grande Depressione. Suo obiettivo di fondo quello di evitare in futuro una nuova grave crisi finanziaria, cercando - per citare le parole dello stesso Presidente Obama - di “proteggere la più vasta economia e il popolo americano dagli sconvolgimenti che abbiamo visto negli ultimi anni”.

I punti salienti del provvedimento, che porta nel titolo i nomi dei promotori e il cui testo comprende più di 1.500 articoli, possono riassumersi come segue.

In primo luogo viene in rilievo la norma diretta ad evitare la creazione di banche troppo grandi per poter fallire, stabilisce che in futuro il governo potrà controllare e liquidare correttamente grandi società finanziarie in crisi senza dover stanziare misure di salvataggio onerose per i contribuenti. Il nuovo meccanismo – cosiddetto “too big to fail” - sarà coordinato tra la *Federal Deposit Insurance Corporation* (Fdic), il Tesoro e la *Federal Reserve* (Fed) e consentirà interventi tempestivi come la rimozione del management della società in crisi e la ricapitalizzazione di società sull’orlo della bancarotta. Inoltre un Consiglio di controllo potrà stabilire che grandi società con attività complesse aumentino i propri capitali per coprire eventuali perdite.

La legge, in secondo luogo, estende i poteri della *Federal Reserve* in ordine alla supervisione sulle compagnie finanziarie, prevedendo che le banche commerciali non possano investire in operazioni speculative o particolarmente rischiose per una percentuale superiore al 3% del proprio capitale. Le banche che intendano realizzare profitti maggiori devono lasciare il settore commerciale (che permette di raccogliere depositi dai clienti) e concentrarsi esclusivamente sul *trading* oppure, in alternativa, devono costituire a tal fine delle controllate separate.

Allo scopo di elevare il livello di protezione dei consumatori nel mercato dei servizi finanziari, la legge istituisce il *Bureau of Consumer Financial Protection*, con il potere di stabilire e far applicare nuove regole per mutui ed altri prestiti. Il *Bureau* ha sede all’interno della *Federal Reserve*, ma la sua attività è affidata alla guida di un direttore indipendente e conta su finanziamenti propri. Il direttore è nominato per cinque anni direttamente dal Presidente, che può rimuoverlo prima della scadenza a motivo di inefficienza, di mancato adempimento dei suoi doveri o di condotta illecita.

Altro fondamentale obiettivo della legge è il controllo dei rischi su scala globale del settore finanziario. A tal fine essa prevede la creazione di un nuovo organismo di controllo, il *Financial Stability Oversight Council*, al quale partecipano le istituzioni di controllo già esistenti che, sotto la guida del Segretario del Tesoro, con la loro attività



pongono in essere un “*early warning system*”, vale a dire un sistema di allarme preventivo fondato sull'analisi dei rischi sistemici determinati dalle società finanziarie più grandi e complesse e da particolari prodotti o pratiche del settore suscettibili di amplificare i rischi. Il nuovo organismo ha anche il compito di incoraggiare le autorità preposte ai controlli a rendere più severe le regole per le società la cui crescita, per le dimensioni di essa o per i collegamenti con altri soggetti finanziari, presenti aspetti di rilevanza per la complessiva stabilità del mercato finanziario e dell'economia nazionale. La legge, infine, affronta la materia dei titoli derivati, il cui mercato si è enormemente sviluppato negli ultimi anni costituendo un'industria da 600mila miliardi di dollari in assenza di adeguati controlli pubblici a livello federale. Com'è noto, la recente crisi finanziaria è stata aggravata dall'incertezza degli investitori di questo settore, i quali non sono stati in grado di prevedere se le loro “scommesse” sarebbero state pagate. Per garantire maggiore ordine, e soprattutto trasparenza, nel settore dei derivati il legislatore ha dunque previsto che la gran parte delle transazioni di questo tipo venga fatta attraverso una stanza di compensazione centrale, in modo che gli investitori possano fidarsi nel recupero delle risorse impegnate e le società finanziarie possano, a loro volta, raccogliere capitali per far fronte alle perdite impreviste.

Politiche sociali



Francia

Legge

AMBIENTE

Loi n. 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (J.O. del 13 luglio 2010)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434>

La legge *Grenelle II*, approvata il 12 luglio 2010, è dedicata all'attuazione e "territorializzazione" dell'impegno nazionale per l'ambiente. La nuova legge offre nuovi strumenti giuridici e tecnici agli attori coinvolti, in particolare alle collettività territoriali, che costituiranno un perno fondamentale della nuova *governance* ecologica del territorio, e declina cantiere per cantiere, settore per settore, tutti i grandi orientamenti e gli obiettivi individuati dalla prima legge "*Grenelle I*" (legge n. 2009-967 del 3 agosto 2009, vedi scheda BLS n. 4/2009).

Il provvedimento legislativo prevede misure legate al riscaldamento climatico (nel settore delle costruzioni, dell'urbanistica, della gestione dell'energia etc.), alla preservazione della biodiversità, allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile, alla prevenzione dei rischi e alla protezione della salute, all'attuazione di una gestione sostenibile dei rifiuti riduzione delle emissioni di gas serra e il miglioramento dell'efficienza energetica.

In particolare per reintegrare la biodiversità, la legge prevede l'attuazione di una rete *Trame verte et bleue* e di "Schemi regionali di coerenza ecologica". La rete *Trame verte et bleue* è uno dei grandi progetti nazionali francesi emersi dal *Grenelle de l'environnement* e costituirà un rilevante strumento di "gestione del territorio" per il restauro ecologico del territorio francese: la creazione di una "continuità ecologica" tra ambienti limitrofi, al fine di assicurare la tutela globale della biodiversità per le specie di terra e di mare. Il progetto è il risultato di una lunga concertazione e lo Stato, le collettività territoriali e i diversi attori coinvolti dovranno tradurlo in azioni concrete negli anni avvenire (cartografia, concertazione di strategie locali, realizzazione di *eco-ducs* e gestione intenzionale dell'ambiente).

La nuova legge traspone in misure concrete gli obiettivi posti dalla *Loi Grenelle I* di fronte alla necessità di ridurre i consumi di energia, di acqua, e delle altre risorse naturali in tutti i settori (edilizia e trasporti in primis). Tra gli obiettivi che lo Stato "esemplare" deve impegnarsi a raggiungere per la tutela dell'ambiente, la legge prevede che lo Stato rinnovi l'edilizia pubblica riducendone i consumi energetici almeno del 40 per cento e l'emissione di gas serra almeno del 50 per cento in otto anni. (la Francia concorrerà, inoltre, alla creazione di una piattaforma europea sulla "eco-costruzione" per la realizzazione di edifici a basso consumo energetico).

La legge mette a punto le basi di una futura *governance* adeguata ad un tale mutamento ecologico, che ponga la pratica della "concertazione" a monte dell'attuazione dei progetti e consideri le collettività territoriali nelle loro particolarità e specificità.

segue



Una nuova *governance* del territorio nella quale lo Stato avrà il dovere di dare l'esempio e di assicurare trasparenza nella sua azione. Il legislatore, tra le disposizioni adottate, ha istituzionalizzato, nel Comitato oggi denominato *Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement*, il *Comité de suivi del Grenelle* che prevede un modello di “*governance a 5*” (Stato, eletti, imprese, sindacati, associazioni ambientali) e si riunisce regolarmente dall'ottobre 2007 sotto la presidenza del Ministro dello Sviluppo sostenibile, assicurando il rispetto degli impegni assunti nell'ambito del *Grenelle Environnement*.

La legge ha infine capovolto l'onere della prova in materia di infrastrutture: gli stessi soggetti che hanno competenza a prendere decisioni avranno la responsabilità di dimostrare l'impossibilità di una scelta alternativa, più rispettosa dell'ambiente e a costi ragionevoli.



Germania

Legge

ASSICURAZIONE SANITARIA

Gesetz zur Änderung krankensicherungsrechtlicher und anderer Vorschriften vom 24. Juli 2010 (BGBl., I, S.) - Legge di modifica delle norme riguardanti l'assicurazione sanitaria e di altri regolamenti

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//%5B@attr_id=%27bgb110s0983.pdf%27%5D

Con la Legge di modifica delle norme riguardanti l'assicurazione sanitaria e di altri regolamenti, del 24 luglio 2010 (cosiddetta legge *omnibus*), il Governo federale tedesco ha voluto colmare alcune lacune legislative presenti nel diritto dell'assicurazione sanitaria.

In primo luogo, la legge in oggetto dispone la proroga (fino al 30 giugno 2011) delle norme transitorie riguardanti l'inclusione di altri uffici ("stanze di compensazione private" - *private Abrechnungsstelle*) ai fini della fatturazione delle cure mediche ambulatoriali prestate nell'ambito dei trattamenti d'urgenza negli ospedali, ai sensi del § 120, comma 6, del V Libro del Codice sociale relativo all'assicurazione sanitaria (*Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung - SGB V*), e della terapie mediche fornite nell'ambito dei contratti selettivi (*Selektivvertrag* o *Behandlungsvertrag*; accordo, comprendente alcuni diritti ed obblighi, stipulato tra il medico e il suo paziente, relativo al trattamento terapeutico), ai sensi dei §§ 73b, 73c e 140a del *SGB V*. Dunque, in base alle nuove disposizioni viene prorogata la possibilità di includere le stanze di compensazione private nell'ambito della fatturazione di tali prestazioni mediche, alleggerendo, in tal modo, il lavoro delle amministrazioni delle cliniche e contribuendo al processo di snellimento della burocrazia.

La Legge di modifica delle norme riguardanti l'assicurazione sanitaria contiene, altresì, aggiustamenti tecnici agli attuali sviluppi, ma anche chiarimenti normativi che riguardano, in particolare, la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione federale delle Casse malattia (*GKV-Spitzenverband*), ai sensi del § 217 del *SGB V*, nonché la possibilità di prevedere, nell'ambito del regolamento statutario, una differente composizione del consiglio di amministrazione delle singole Casse malattia.

Infine, la legge in oggetto modifica il Regolamento federale sui farmacisti (*Bundes-Apothekerordnung*), la Legge sull'esercizio dell'odontoiatria (*Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde*), la Legge sull'assistenza sanitaria (*Krankenpflegegesetz*), la Legge sulla professione di ostetricia (*Hebammengesetz*), il Regolamento sull'abilitazione a svolgere la professione di farmacista (*Approbatonsordnung für Apotheker*), il regolamento sull'abilitazione a svolgere la professione di medico (*Approbatonsordnung für Ärzte*) e il regolamento sull'abilitazione a svolgere la professione di dentista (*Approbatonsordnung für Zahnärzte*).



Per quanto riguarda, in particolare, il settore farmaceutico, le nuove norme dispongono che lo sconto del produttore sui farmaci senza prezzo fisso di riferimento sia aumentato dal 6 al 16 per cento e fissano anche un blocco dei prezzi per i farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale (*gesetzliche Krankenversicherung – GKV*). Tali norme si applicano al periodo che va dal 1° agosto 2010 al 31 dicembre 2013. In tal modo, il Servizio sanitario nazionale viene sgravato di circa 1,15 miliardi di euro all’anno. Ciò è stato ritenuto essenziale per frenare la crescita della spesa farmaceutica e per garantire la stabilità del Servizio sanitario nazionale.

Con le modifiche ai regolamenti sui farmacisti, medici, dentisti e sulle professioni di ostetrica e assistente sanitario, il Parlamento tedesco ha inteso recepire le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relative al riconoscimento delle qualifiche professionali.



Germania

Legge

UNIVERSITÀ

Gesetz zur Schaffung eines nationalen Stipendienprogramms (Stipendienprogramm-Gesetz - StipG) vom 7. Juli 2010 (BGBl. I, S. 957) - Legge per l'istituzione di un Programma nazionale di borse di studio
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//*/%5B@attr_id=%27bgbl110s0957.pdf%27%5D

Con la Legge per l'istituzione di un Programma nazionale di borse di studio, del 7 luglio 2010, il Parlamento federale si è posto l'obiettivo di sostenere gli studenti particolarmente dotati concedendo loro una borsa di studio universitaria sulla base del rendimento scolastico, accademico o professionale, nonché dell'evoluzione della loro personalità (§ 3). Inoltre, tra i criteri di selezione degli studenti più meritevoli vengono presi in considerazione: l'impegno sociale, la disposizione, l'assunzione di responsabilità o particolari circostanze sociali, familiari o personali che possano risultare dalla provenienza familiare o dal *background* migratorio (§ 3).

Il Programma nazionale di borse di studio (*nazionale Stipendienprogramm*), voluto dai gruppi di maggioranza CDU/CSU e FDP, uniti dal comune obiettivo di valorizzare e sostenere le giovani leve, promuove lo sviluppo di una cultura delle borse di studio in Germania e favorisce un maggiore impegno da parte del mondo economico e dei soggetti privati. Obiettivo del Programma è di motivare i giovani dotati ad intraprendere un percorso di studi che ne valorizzi le capacità e di concluderlo con successo. Il programma è volto a favorire le prestazioni di eccellenza e, conseguentemente, a migliorare il ruolo della Germania nella concorrenza internazionale e a incrementarne la forza innovativa. Il Programma nazionale di borse di studio mira, infine, ad crescere il numero di studenti, poiché un'offerta attendibile, ampia e diversificata di borse di studio universitarie può ridurre gli ostacoli all'iscrizione ad un corso universitario ed impedire l'interruzione degli studi (dai risultati di una ricerca elaborata, nel dicembre 2009, dalla *HIS Hochschul-Informationen-System GmbH*, società di consulenza e di assistenza nel settore universitario, si evince che tra le cause ed i motivi che inducono uno studente ad interrompere il corso di studi, oltre al rendimento scolastico, vi sono le difficoltà finanziarie).

La legge in oggetto dispone che le borse di studio siano finanziate dalla Federazione e dai *Länder*, da una parte, e da investitori privati, dall'altra (§ 11). I fondi privati vengono raccolti dalle università grazie ai contributi di aziende, fondazioni, associazioni, consorzi e privati. L'importo delle borse di studio ammonta a 300 euro mensili (§ 5).

In base al § 12 della legge, il Ministero federale per la formazione e la ricerca (*Bundesministerium für Bildung und Forschung*) è autorizzato ad istituire un organo di

segue



consulenza (*Beirat*) che ha il compito di riferire in ordine all'applicazione della legge e di verificare l'evoluzione dei regolamenti relativi alle borse di studio.

Il Consiglio è composto dai rappresentanti delle autorità regionali, degli studenti, delle università, degli investitori privati, della scienza, dei datori di lavoro e dei lavoratori, nominati dal Ministero federale per la formazione e la ricerca per una durata complessiva di quattro anni (§ 12).



Regno Unito

Legge

ISTRUZIONE

Academies Act 2010

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/32/contents>)

Le legge abilita gli istituti di istruzione scolastica primaria e secondaria ad ottenere la qualifica di *academy*, alla quale si correlano, oltre al conferimento di fondi pubblici, particolari condizioni di autonomia gestionale, organizzativa e con riguardo alla la predisposizione dell'offerta formativa.

Dotate di un riconoscimento ministeriale (*academy order*) che dà titolo a ricevere finanziamenti statali, le *academies* si avvalgono frequentemente del patrocinio di enti privati a carattere culturale, economico, volontaristico oppure confessionale, e si pongono in particolare relazione con l'ambito territoriale in cui esse sono istituite, talora con la finalità rilevare le funzioni assolve da altri istituti scolastici e di migliorare l'offerta formativa.

La legge stabilisce i requisiti necessari affinché gli istituti scolastici esistenti possano convertirsi in accademie, differenziandoli sulla base dell'orientamento dei loro programmi, generalista oppure rivolto a specifiche esigenze educative.

Nel primo caso è richiesta a tali istituti la formulazione di programmi ampi e bilanciati nei contenuti (*balanced and broadly based curriculum*), nei quali sia previsto, ove si tratti di istituti di istruzione secondaria, l'insegnamento di alcune materie specialistiche; nel secondo caso sono fatte salve le caratteristiche organizzative dirette a soddisfare, come previsto dalla legislazione vigente, i particolari bisogni educativi degli alunni più svantaggiati (*special educational needs*).

Il finanziamento pubblico, della durata minima di sette anni, è conferito a questi istituti sulla base di un accordo tra l'autorità ministeriale e l'ente proprietario o titolare della loro gestione (*academy arrangements*), oppure attraverso specifici accordi di assistenza finanziaria già disciplinati dall'*Education Act* del 2002 (*arrangement for academy financial assistance*). Gli accordi dell'uno e dell'altro tipo sono oggetto di una relazione presentata al Parlamento dal competente *Secretary of State* all'inizio di ogni anno accademico.



Spagna

Legge

LAVORATORI AUTONOMI

Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos (BOE núm. 190)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12616.pdf>

La disposizione aggiuntiva quarta della legge 20/2007 sullo statuto del lavoro autonomo (si veda la scheda sul bollettino LS n. 4 del 2007, p. 53-54), con cui fu introdotta nell'ordinamento spagnolo una regolamentazione sistematica e unitaria del lavoro non dipendente, assegnava al Governo il compito di elaborare "un sistema specifico di protezione dei lavoratori autonomi in caso di cessazione dell'attività", al fine di assicurare loro un livello di protezione sociale simile a quello dei lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione.

A tal fine il Governo incaricò un gruppo di esperti affinché elaborassero un rapporto sull'argomento, che fu presentato nel dicembre del 2008 dal Ministro del lavoro e dell'immigrazione. Nello stesso tempo, la crisi economica e finanziaria manifestatasi a livello internazionale, con il suo forte impatto negativo sulle attività imprenditoriali nei settori dell'edilizia e del commercio, aveva portato il Congresso dei deputati ad approvare, nel marzo del 2009, una mozione di indirizzo al Governo affinché elaborasse un sistema di protezione dei lavoratori autonomi che fossero costretti ad interrompere la propria attività per la crisi. Dopo un'ampia fase di consultazioni con gli interlocutori istituzionali e le parti sociali, acquisito anche il parere del Consiglio economico e sociale, all'inizio del 2010 il Governo presentava un apposito disegno di legge, giunto ad approvazione definitiva prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari.

La presente legge, in particolare, è suddivisa in quattro capitoli, seguiti da disposizioni aggiuntive, transitorie, abrogative e finali.

Il capitolo primo, contenente le disposizioni generali, specifica sia l'oggetto sia l'ambito soggettivo della protezione, precisando che il lavoratore autonomo interessato deve risultare in regola, fino al momento della cessazione dell'attività, con i propri versamenti assicurativi per gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali (*contingencias profesionales*). La protezione consisterà in una prestazione economica, nel versamento dei contributi assicurativi al sistema della Sicurezza Sociale (*Seguridad Social*) per gli incidenti non lavorativi e le malattie non professionali (*contingencias comunes*) e nell'accesso ad attività di formazione e orientamento professionale, finalizzate al ricollocamento del lavoratore. La legge specifica poi, in dettaglio, tutti i requisiti necessari per avere diritto a tale protezione, partendo dal presupposto che la cessazione dell'attività deve essere in ogni caso involontaria e debitamente certificata.

segue



Il capitolo secondo, concernente il regime giuridico della protezione, contiene, tra le altre, disposizioni specifiche sulla quantità e sulla durata della prestazione economica. La durata, in particolare, sarà proporzionale al numero delle contribuzioni mensili versate nei 48 mesi precedenti la cessazione dall'attività lavorativa, in base ad un'apposita tabella contenuta nella legge, mentre la quantità della prestazione sarà proporzionale all'ammontare dei contributi versati, rimanendo in ogni caso compresa tra un livello minimo, fissato all'80% dell'indice pubblico dei redditi (*Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples*), che dal 2004 ha sostituito il precedente salario minimo interprofessionale, elevabile fino al 107% per i lavoratori con figli a carico, e un livello massimo, stabilito al 175% dell'indice dei redditi, elevabile al 200% o al 225% per chi ha, rispettivamente, uno o più figli a carico.

Il capitolo terzo, dedicato al regime finanziario e alla gestione delle prestazioni, individua come organi incaricati della gestione le Mutue per gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali (*Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales*), enti che collaborano con il sistema della Sicurezza Sociale, formati da associazioni di imprenditori che operano sotto la direzione, vigilanza e tutela del Ministero del lavoro e dell'immigrazione.

Il Capitolo quarto disciplina invece gli obblighi dei lavoratori autonomi e il regime delle infrazioni alla legge, rinviando al testo unico sulle infrazioni e sanzioni in ambito lavorativo, approvato con il [Real Decreto Legislativo 5/2000](#), del 4 agosto 2000.

Da segnalare, infine, la disposizione finale settima, che ha stabilito un periodo di *vacatio legis* di tre mesi dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale spagnola, per l'entrata in vigore della legge.

Indice delle voci

AGRICOLTURA (FR)	29
AMBIENTE (FR).....	45
ARTIGIANATO (FR)	31
ASSICURAZIONE SANITARIA (DE).....	47
BANCHE E ASSICURAZIONI - RETRIBUZIONI DIRIGENZIALI (DE).....	34
COMMERCIO (FR).....	31
COMMISSIONI PARLAMENTARI (FR)	15
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (FR).....	9
DIFFAMAZIONE (USA).....	24
DONNA (FR).....	11
FINANZA REGIONALE (ES)	20
FUNZIONE PUBBLICA - POLITICA SINDACALE (FR).....	13
ISTRUZIONE (UK).....	51
LAVORATORI AUTONOMI (ES).....	52
MALTRATTAMENTI FAMILIARI (FR)	11
MERCATO DEL LAVORO (DE)	35
MERCATO FINANZIARIO (DE)	37
POLITICA ESTERA (FR).....	14
PORTI (ES)	38
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (FR).....	15
PROCEDURA PENALE (FR)	17
SERVIZIO CIVILE (DE)	18
SERVIZIO MILITARE (DE)	18
SERVIZI DI SICUREZZA – COOPERAZIONE (ES).....	22
TUTELA DEI CONSUMATORI (FR).....	32
SOCIETÀ FINANZIARIE (USA).....	40
UNIVERSITÀ (DE).....	49

Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
ES = Spagna

